



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO

Composta da:

Fabrizia Garri

Maria Casola

Fabrizio Gandini

Riccardo Rosetti

Luca Solaini

Presidente

Consigliere

Consigliere Rel.

Consigliere

Consigliere

Oggetto:

PREVIDENZA

AUTONOMI

Ud.25/05/2026 CC

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 18481/2022 R.G. proposto da:

██████████ elettivamente domiciliato in VIA ██████████,
rappresentato e difeso dall'avvocato ██████████ ██████████ ██████████

-ricorrente-

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE, in persona del legale
rappresentante pro tempore

-intimato-

e contro

I.N.P.S., in persona del legale rappresentante pro tempore

-intimato-

avverso la sentenza della Corte d'Appello di Milano n. 180/2022 pubblicata
il 22/03/2022.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/05/2026 dal
Consigliere Fabrizio Gandini.



FATTI DI CAUSA

1. La Corte d'appello di Milano ha rigettato il gravame proposto da [REDACTED] nella controversia con Inps e Agenzia delle entrate- Riscossione.
2. La controversia ha per oggetto l'opposizione ad avviso di addebito notificato il 16/01/2020, con riferimento alla contribuzione pretesa per l'anno 2012 a seguito di iscrizione d'ufficio alla Gestione separata Inps.
3. Il Tribunale di Milano rigettò il ricorso proposto da [REDACTED] ritenendo che alla mancata compilazione del quadro RR conseguisse la sospensione della prescrizione tra le parti ex art.2941 n.8 cod. civ.
4. La corte territoriale ha integralmente confermato la sentenza appellata, con riferimento ai suoi precedenti conformi.
5. Per la cassazione della sentenza ricorre la parte privata, con ricorso affidato a due motivi, illustrati da memoria. Inps ha depositato procura alle liti, senza svolgere attività difensiva, Ader è rimasta intimata.
6. Al termine della camera di consiglio il collegio ha riservato il deposito dell'ordinanza nel termine previsto dall'art.380 bis.1 ultimo comma cod. proc. civ.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo (art.360 comma primo n.3 cod. proc. civ.) il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 25 d.lgs. n.46/1999, con riferimento alla eccezione di decadenza dall'iscrizione a ruolo riproposta in grado di appello.
2. La corte territoriale ha rigettato l'eccezione richiamando i costanti principi di questa Corte sulla qualificazione del giudizio di opposizione ad avviso di addebito come ordinario giudizio di cognizione (Cass. n.3486/2016), principi ai quali il Collegio intende dare continuità con la conseguenza che «intervenuta la decadenza per tardiva iscrizione a ruolo



dei crediti, l'INPS, pur non potendo più avvalersi del suddetto titolo esecutivo, può chiedere la condanna al corrispondente adempimento nel medesimo giudizio, senza che ne risulti mutata la domanda» (da ultimo, Cass. n. 4843/2026).

3. La corte territoriale non è dunque incorsa nella violazione di legge paventata dal ricorrente. Né può ritenersi che con la sua pronuncia abbia violato l'art.112 cod. proc. civ., come prospettato in calce al primo mezzo, perché in motivazione ha dato atto della proposizione della domanda di condanna della parte privata al pagamento delle somme dovute, nella comparsa costitutiva in primo grado.

4. Con il secondo motivo (art.360 comma primo n.3 cod. proc. civ.) il ricorrente lamenta la violazione degli artt.2935 e 2941 n.8 cod. civ. con riferimento alla causa di sospensione della prescrizione (mancata compilazione del quadro RR) erroneamente ritenuta dalla corte territoriale.

5. Sulla questione controversa questa Corte «ha ribadito a più riprese che, in tema di sospensione della prescrizione dei contributi dovuti dai professionisti alla Gestione separata, non si può configurare alcun automatismo tra la mancata compilazione del quadro RR nella dichiarazione dei redditi e l'occultamento doloso del debito contributivo (Cass., sez. VI-L, 30 novembre 2021, n. 37529). La condotta dolosa di occultamento del debito presuppone un comportamento intenzionalmente diretto ad occultare al creditore l'esistenza dell'obbligazione, comportamento foriero di un impedimento non superabile con gli ordinari controlli. La condotta riveste rilievo alla stregua dell'art. 2941, n. 8, cod. civ., solo quando è idonea a determinare, per il creditore, una vera e propria impossibilità di agire, e non una mera difficoltà d'accertamento del credito (Cass., sez. lav., 19 settembre 2023, n. 26802, punto 3.1. delle Ragioni della decisione). Una condotta connotata in modo così pregnante mal si concilia con l'automatismo censurato dal ricorrente e postula un



puntuale accertamento di fatto in ordine al coefficiente psicologico del professionista inadempiente, che non si può evincere dal mero dato dell'omessa compilazione del quadro RR, in difetto di altri elementi che avvalorino il contegno doloso (Cass., sez. lav., 1° settembre 2023, n. 25598, punto 11 del Considerato)» (da ultimo, cfr. Cass. n.6005/2026).

6. La corte territoriale non si è attenuta a questi principi di diritto, ai quali il Collegio intende dare continuità, perché si è limitata ad attribuire rilevanza al dato della mancata compilazione, nella dichiarazione dei redditi, del riquadro relativo alla determinazione dei contributi previdenziali dovuti all'Inps e ha così valorizzato quell'automatismo più volte censurato da questa Corte.

7. Questi rilievi conducono all'accoglimento del ricorso, per quanto di ragione, e la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio alla medesima Corte d'appello in diversa composizione che, in sede di rinvio, si atterrà al principio di diritto di seguito enunciato: «In tema di sospensione della prescrizione dei contributi dovuti alla Gestione separata dai professionisti, non sussiste alcun automatismo tra la mancata compilazione del quadro RR nella dichiarazione dei redditi e l'occultamento doloso del debito ex art. 2941, n. 8, cod. civ.; la sospensione richiede un comportamento intenzionalmente diretto a celare al creditore l'esistenza dell'obbligazione, tale da determinare una impossibilità di agire e non una mera difficoltà di accertamento, con puntuale accertamento in fatto del coefficiente psicologico dell'inadempiente da parte del giudice del merito».

8. La corte territoriale provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso; dichiara inammissibile il primo motivo di ricorso; cassa la sentenza in relazione al motivo accolto;



rinvia alla Corte di appello di Milano in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 25/05/2026.

Il Presidente

Fabrizia Garri

